

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

1. Con riferimento a un rapporto di finanziamento su cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15.9.2016 (TAN 5,00%) ed estinto anticipatamente nell'anno 2020 (in corrispondenza della rata n. 49, su 120 previste), il ricorrente ha chiesto il rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi euro 2.089,00 (per spese di istruttoria, commissioni di attivazione e costi di intermediazione).

2. Ha resistito l'intermediario, chiedendo:

- preliminarmente, di sospendere il procedimento, alla luce di quanto statuito dal Giudice di Pace di Palermo e da Trib. Como (in relazione al possibile contrasto tra le sentenze Coret Giust. UE *Lexitor* e *Unicredit Bank Austria*) che hanno rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, con conseguente sospensione del giudizio.

Nel merito, comunque, ha chiesto il rigetto del ricorso, previa dichiarazione di carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di rimborso dei *costi di intermediazione*, in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del consumatore, già integralmente eseguite.

Parte resistente ha poi evidenziato che i più recenti interventi normativi sull'art. 11-*octies*, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "*Lexitor*" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21 *UniCredit Bank Austria* C-555/21) e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci

di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento.

In ogni caso, la disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria non potrebbe essere applicata alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate, invece, dall'art. 6-*bis* del D.P.R. n. 180/50 in quanto *lex specialis*, non colpito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia.

Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, chiedendo il rimborso, *pro rata temporis*, di tutti i costi sostenuti.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

5. Preliminarmente, con riguardo alla richiesta dell'intermediario di sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, va rilevato che le "Disposizioni ABF" non prevedono ipotesi di sospensione per casi di tale specie; né viene in rilievo alcuna "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato altri giudizi.

Non sussistono, quindi, ragioni per la sospensione del procedimento.

6. Occorre anche premettere, poi, in punto di legittimazione passiva, che – secondo un orientamento correttamente condiviso dai Collegi territoriali e conforme al principio espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6816 del 27 marzo 2018 – la fonte del diritto al rimborso dei costi per estinzione anticipata è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-*sexies* del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è comunque l'*accipiens* del pagamento di estinzione (ossia, colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato), pur quando vengano in rilievo oneri versati a terzi.

7. Tanto premesso, va poi rilevato che l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art. 125-*sexies* TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Senonché, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa

rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia”.

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

8. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto “sostegni-bis”).

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”; e che “*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

9. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

A questa soluzione non ostano né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al dpr n.180/1950, il cui art. 6-*bis*, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

10. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va poi rilevato che, sulla base della descrizione fornita nella documentazione contrattuale in atti e considerati gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, nel caso di specie (avuto riguardo ai rimborsi richiesti da parte ricorrente):

- le *spese di istruttoria* e le *commissioni di attivazione* sono certamente da considerarsi *up front*, per il riferimento che esse hanno ad attività preliminari alla stipula;
- le *provvigioni all'intermediario del credito*, in base alla documentazione in atti, sono certamente costi *up front*.

11. In ragione di quanto sopra, i rimborsi dovuti proporzionalmente agli interessi ammontano, complessivamente, ad euro 1.319,39 (euro 327,17 per commissioni di attivazione; euro 131,30 per spese di istruttoria; euro 860,98 per costi di intermediazione; le commissioni di gestione, da considerarsi costo *recurring*, sono state già correttamente rimborsate per euro 114,31), da arrotondare ad euro 1.319,00 (non sono stati chiesti interessi).

12. Ne deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dal ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma

complessiva di euro 1.319,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.319,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE